

Decreto n. 78.24
Prot. n. 4450

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 146 del 15.04.2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.05.2021, in vigore dal 17.06.2021;
- Visto il Codice Etico e Codice di Comportamento dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 546.22 del 27 ottobre 2022 e aggiornato con D.R. n. 77.24 dell’8 febbraio 2024;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento” e s.m.i.;
- Vista la Legge 296.22 n. 79, di conversione del D.L. 30.4.2022 n. 36 ed in particolare l’art. 14 che modifica l’art. 24 della L. 240/2010;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 31 gennaio 2024;

DECRETA

l’emanazione del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato in Tenure-Track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 79/2022” nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente Regolamento è pubblicato all’Albo on line e nel sito web dell’Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Siena, 8 febbraio 2024

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari)*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull’accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

**REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO IN TENURE-TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA
LEGGE 240/2010 COME MODIFICATO DALLA L. 79/2022**

**ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NATURA DEL RAPPORTO**

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010 come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 e nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e del Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Università per Stranieri di Siena, disciplina il reclutamento, mediante procedura di valutazione comparativa, di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le modalità di svolgimento delle funzioni assegnate, i relativi diritti e doveri e il trattamento economico e previdenziale.
2. Ai sensi del presente Regolamento, si intende:
 - per “Università” l'Università per Stranieri di Siena
 - per “RTT” (Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track), il personale reclutato di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università ed il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalle previsioni dell'articolo 24 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

**ART. 2
TIPOLOGIA CONTRATTUALE**

1. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato di cui al presente Regolamento ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
3. Tale contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
4. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore confermato a tempo pieno elevato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo del 30 per cento.
5. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento da parte del ricercatore delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
6. Il ricercatore è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, da un minimo di 60 ore fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico.
7. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

**ART. 3
PROGRAMMAZIONE**

1. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, nel quadro della programmazione triennale dell'Università e tenuto conto dell'accertata disponibilità delle

- risorse, determina il numero di posti di RTT attivabili.
2. Nell'ambito della programmazione triennale di cui al comma 1, l'Università vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1 in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.
 3. Nell'ambito della programmazione triennale di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2026, l'Università riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate ai contratti di cui al presente regolamento, ai soggetti che:
 - a. sono, o sono stati per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal D.L. 36/2022, convertito nella Legge 79/2022;
 - b. sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge 79/2022.
 4. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale di ciascuno dei posti da ricoprire. La convenzione dovrà essere stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.
 5. In questo ultimo caso, i costi, comprensivi degli oneri a carico dall'Amministrazione, vanno addebitati all'ente finanziatore. A tal fine il soggetto finanziatore dovrà presentare adeguata fidejussione bancaria o assicurativa, mentre le strutture proponenti si impegnano ad integrare la copertura finanziaria in relazione agli eventuali incrementi del carico contributivo e/o erariale che dovessero essere disposti per legge in corso di vigenza delle relative convenzioni.

ART. 4 PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

1. La richiesta di bandire una procedura pubblica di selezione per l'assunzione di un ricercatore mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta, nella sua composizione riservata ai professori di prima e seconda fascia, ai ricercatori e trasmessa al Rettore.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la tipologia contrattuale che si intende attivare, se aperta o soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) la copertura finanziaria del contratto di ricercatore nell'ambito delle risorse per la programmazione triennale a ciò destinate dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) la fonte del finanziamento del contratto, qualora gravi su apposita convenzione da stipularsi con soggetti pubblici o privati;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare/settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - e) l'indicazione dell'attività di ricerca, delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo, delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
 - f) il regime d'impegno richiesto al titolare del contratto;
 - g) le modalità di esercizio delle attività scientifiche, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti tenendo conto dell'impegno orario del titolare del contratto;
 - h) le modalità di attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dall'art. 9;
 - i) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 7;

- j) la lingua straniera o le lingue straniere di cui è eventualmente richiesta la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio, nonché il livello di competenza linguistica secondo le categorie definite dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (Consiglio d'Europa) la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento, mediante prova orale.
3. La proposta di reclutamento, previo parere del Senato Accademico, sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'autorizzazione all'emanazione del bando.

ART. 5 PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Il reclutamento del ricercatore avviene a seguito di procedure pubbliche di selezione.
2. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, è pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale o in altre piattaforme sostitutive previste dalla normativa vigente; viene altresì pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, e nel sito dell'Ateneo e pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'Ateneo può inoltre utilizzare altri mezzi di informazione, anche telematici, quali ad esempio siti dedicati alla comunicazione scientifica o network professionali.
3. Dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni.
4. Il bando deve contenere:
 - a) Il gruppo scientifico-disciplinare/settore concorsuale ed eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) il regime d'impegno richiesto al titolare del contratto;
 - c) i requisiti di ammissione, in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento
 - d) la durata del contratto;
 - e) il Dipartimento di afferenza;
 - f) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
 - g) i diritti, doveri e il trattamento economico e previdenziale;
 - h) la/le lingua/e straniera/e la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento, mediante prova orale;
 - i) l'indicazione che per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 7, prevedendo che l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla selezione;
 - k) le modalità di svolgimento delle procedure pubbliche di selezione secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento;
 - l) gli elementi oggetto di valutazione e le modalità di attribuzione dei punteggi;
 - m) l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta a riserva di partecipazione;
 - n) la copertura finanziaria/punti organico;
 - o) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati; le domande di partecipazione e la documentazione allegata sono, di norma, trasmesse per via telematica;
 - p) l'indicazione che dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo del decreto di nomina della Commissione decorre il termine per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari;
 - q) l'indicazione che l'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare, nonché la modalità di svolgimento della discussione (in presenza o telematica), l'eventuale sede, la data e l'orario della discussione e della prova orale saranno pubblicati nel sito dell'Ateneo, almeno 20 giorni prima della

- discussione;
- r) le incompatibilità di cui all'articolo 14 del presente Regolamento;
 - s) l'indicazione della documentazione che il candidato dovrà produrre ai fini dell'assunzione qualericerca;
 - t) l'indicazione che il Dipartimento, con deliberazione motivata, può decidere di non effettuare la chiamata.

ART. 6

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
2. Non sono ammessi a partecipare alle selezioni:
 - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - b) i soggetti che, per almeno un triennio, abbiano già usufruito dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato di cui al presente regolamento.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
4. Alle selezioni volte alla stipula di contratti di cui al presente regolamento non sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
5. Non sono inoltre ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.
6. Qualora, in sede di verifica preliminare, risulti che uno o più candidati non siano in possesso dei requisiti richiesti, si procede alla loro esclusione con decreto del Rettore. I candidati non esclusi sono ammessi con riserva alla selezione. Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa ove risulti la mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

ART. 7

COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione Giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei RTT è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento. Il relativo decreto è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito dell'Ateneo.
2. La Commissione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori, anche stranieri, individuati fra studiosi di riconosciuta ed elevata qualificazione scientifica entro la comunità accademica nazionale e internazionale. Dei tre professori due sono di I fascia e uno di II fascia, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando, nei settori concorsuali appartenenti al relativo macrosettore o in settori scientifico-disciplinari affini. Per i docenti stranieri si prenderà in considerazione l'affinità delle discipline.
3. Dei tre componenti della Commissione, uno è designato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta in cui è deliberata la proposta di nomina della Commissione, scelto tra i professori in servizio presso l'Ateneo o presso altri Atenei.
4. I restanti due componenti, esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, acquisita la disponibilità dei professori indicati nella rosa o nelle rose di nominativi sorteggiabili, formulate dal Consiglio di Dipartimento, oltre che i relativi curricula. Nella seduta in cui è deliberata la proposta di nomina della Commissione, il Consiglio di Dipartimento procede al sorteggio.

Qualora il componente designato dal Consiglio di Dipartimento sia un professore di I fascia, si procede al sorteggio di un componente di I fascia e di un componente di II fascia all'interno di distinte rose di due nominativi ciascuna. Qualora il componente designato dal Consiglio di Dipartimento sia un professore di II fascia, si procede al sorteggio di due componenti di I fascia all'interno di una rosa di quattro nominativi. Viene sorteggiato dalla stessa rosa un supplente per ciascuna fascia.

5. Al fine di garantire la presenza nella Commissione di un ragionevole equilibrio di genere e, al tempo stesso, il carattere casuale e non predeterminabile del risultato, il sorteggio deve avvenire secondo la seguente procedura:
 - a) nel caso i due componenti esterni siano da sorteggiare da due rose distinte, in entrambe le rose devono essere presenti un uomo e una donna, così che, nel caso il primo dei due sorteggi dia come risultato un componente dello stesso genere del commissario designato, il secondo sorteggio non abbia luogo ed entri di diritto a completare la Commissione il o la componente del genere non ancora rappresentato;
 - b) nel caso i due componenti esterni siano da sorteggiare da un'unica rosa di quattro, almeno due di tale rosa devono appartenere al genere diverso da quello del componente interno, e nel caso la seconda estrazione configuri una terna di un unico genere, è da considerarsi nulla e da ripetere.
6. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 e 8 dell'articolo 6 della Legge n. 240/2010, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva.
7. Dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo decorre il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 120/1995, convertito con modificazioni in Legge 236/1995, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione da parte dei soggetti sottoposti a valutazione.
8. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
9. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Qualora tutti i candidati abbiano rinunciato ai termini di ricusazione, la Commissione può iniziare i lavori.

ART. 8 LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
2. La Commissione deve garantire lo svolgimento dei lavori in modalità collegiale, anche avvalendosi di strumenti di collegamento telematico, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
4. I professori componenti la Commissione e appartenenti all'Ateneo non possono fruire di rimborsi spese e compensi. I professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dal Regolamento missioni dell'Università per Stranieri di Siena.
5. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Ateneo.
6. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.

ART. 9 VALUTAZIONE COMPARATIVA

1. La procedura selettiva assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La Commissione nello svolgimento delle sue attività si atterrà alle seguenti disposizioni:
 - a) predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati, che vengono pubblicati per almeno sette giorni sul sito internet dell'Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori;
 - b) valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto Ministeriale, e già definiti con Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243;
 - c) ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei;
 - d) discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con i candidati, nonché prova orale volta all'accertamento delle competenze linguistiche relative alla/e lingua/e straniera/e indicata/e nel bando, esprimendo i relativi giudizi;
 - e) a seguito della discussione, attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, riservando a queste ultime e ai titoli relativi alle attività di ricerca un punteggio almeno del 60%;
3. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione, nonché la modalità di svolgimento della discussione (in presenza o telematica), l'eventuale sede, la data e l'orario della discussione e della prova orale sono pubblicati nel sito dell'Ateneo, almeno venti giorni prima della discussione.
4. Sono esclusi esami scritti e orali, a eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza della lingua straniera e della discussione di cui sopra.
5. La Commissione, a conclusione dei lavori, indica un vincitore. Entrano a far parte della graduatoria finale i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore al 60% del punteggio massimo.
6. La graduatoria finale può essere utilizzata esclusivamente per chiamate che si perfezionino entro sei mesi dall'approvazione degli atti e tassativamente nei seguenti casi:
 - a) impossibilità di perfezionare la chiamata per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, quale il mancato conseguimento dell'equivalenza/equipollenza del titolo straniero;
 - b) rinuncia alla chiamata da parte del candidato chiamato a ricoprire il posto;
 - c) mancata presa di servizio dello stesso;
 - d) dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio.
7. Gli esiti della selezione sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo.
8. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi dei Commissari, oltre a tutti gli allegati.
9. Le selezioni di cui al presente articolo non danno luogo a dichiarazione di idoneità.

ART. 10 ACCERTAMENTO REGOLARITA' DEGLI ATTI

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Su proposta del Presidente della Commissione, basata su comprovati motivi, il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di trenta giorni,

il termine per la conclusione della procedura. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

2. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni.
3. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.

ART. 11 PROPOSTA DI CHIAMATA

1. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione estesa ai professori di I fascia, II fascia e ai ricercatori, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati, formula con deliberazione motivata e approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori, facendo specifico riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca che hanno determinato la richiesta della procedura da parte del Dipartimento, la chiamata del ricercatore, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.
2. In caso di mancata proposta di chiamata da parte del Dipartimento, per i tre anni successivi il Dipartimento non può richiedere l'attivazione di una procedura di selezione per un posto dello stesso profilo, o, qualora non previsto, per lo stesso gruppo scientifico-disciplinare, fatte salve le procedure finanziate con fondi dell'Unione Europea.
3. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che autorizza la stipula del contratto di lavoro, previa acquisizione del parere non vincolante del Senato Accademico.

ART. 12 CONTRATTO DI LAVORO

1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato avviene mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto di lavoro è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal ricercatore e dal Rettore.
2. Il contratto deve essere conferito nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Ateneo e dalla normativa vigente in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
3. Entro novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione, il ricercatore è invitato a stipulare il contratto di lavoro. Il contratto deve contenere:
 - a) il regime di impegno;
 - b) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché dei compiti assegnati al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico-disciplinare/gruppo scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell'attività;
 - c) l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso;
 - d) il trattamento economico complessivo.
4. In caso di mancata stipula del contratto, per i tre anni successivi, l'Università non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo settore concorsuale/gruppo scientifico disciplinare.

ART. 13
OGGETTO DELL'ATTIVITA'

1. L'attività di ricerca svolta dal ricercatore sarà oggetto di specifica relazione annuale tecnico-scientifica da sottoporre all'approvazione del Dipartimento.
2. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti viene svolta dal ricercatore secondo l'articolazione definita annualmente dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto del regolamento di Ateneo sui compiti didattici e di servizio agli studenti.
3. L'articolazione della prestazione lavorativa del ricercatore viene stabilita dal Direttore del Dipartimento in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali della ricerca e, in riferimento all'attività didattica, viene stabilita dalla Struttura competente in materia didattica.
4. I titolari dei contratti di cui al presente regolamento devono partecipare alle commissioni d'esame di profitto e alle commissioni di laurea.
5. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è possibile l'utilizzo del sistema di time sheet.

ART. 14
REGIME DI INCOMPATIBILITÀ

1. Ai ricercatori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito. Si applicano, inoltre, le norme stabilite dal Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Università per Stranieri di Siena.
2. Per il regime autorizzativo, si applicano le norme della Legge n. 240/2010, quelle del D. Lgs. n. 165/2001 nonché le norme di Ateneo circa le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.
3. Il contratto non può essere cumulato:
 - a) con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
 - b) con contratti di ricerca anche presso altre Università o Enti pubblici di ricerca;
 - c) con le borse di dottorato di ricerca, e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
4. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

ART. 15
CESSAZIONE DEL RAPPORTO

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.
2. Il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
3. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale e del registro.
4. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'Ateneo ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

ART. 16

RESPONSABILITÀ

1. Il ricercatore potrà utilizzare gli spazi, le attrezzature ed i servizi dell'Università che sono a disposizione dei docenti in attività, previo accordo con il Direttore del Dipartimento, ed è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti che gli sono affidati.
2. Il Direttore del Dipartimento avrà cura che siano forniti al ricercatore i documenti, le indicazioni e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il ricercatore si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso la struttura.

ART. 17

CHIAMATA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK NEL RUOLO DI PROFESSORI DI II FASCIA

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia.
2. La proposta di avvio della procedura da parte del Dipartimento è sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Dipartimento definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dal candidato con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e in conformità a quanto definito dal decreto Ministeriale in cui vengono indicati i criteri di valutazione.
4. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'Università.
5. I soggetti, in possesso dei requisiti, che intendono essere valutati ai fini della chiamata a professori di seconda fascia, devono presentare apposita domanda al Rettore. Alla domanda gli interessati devono allegare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di servizio.
6. La Commissione di valutazione è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
7. La Commissione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori, anche stranieri, due di I fascia e uno di II fascia, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando, nei settori concorsuali appartenenti al relativo macrosettore o in settori scientifico-disciplinari affini. Per i docenti stranieri si sceglierà sulla base dell'affinità delle discipline. Due componenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti dell'Ateneo e il restante, esterno all'Ateneo, è individuato tramite sorteggio, acquisita la disponibilità dei professori indicati nella rosa o nelle rose di nominativi sorteggiabili, formulate dal Consiglio di Dipartimento, oltre che i relativi curricula. Nella seduta in cui è deliberata la proposta di nomina della Commissione, il Consiglio di Dipartimento designa due componenti e provvede al sorteggio del terzo. Qualora i componenti designati dal Consiglio di Dipartimento siano due professori di I fascia, si procede al sorteggio di un componente di II fascia all'interno di una rosa di due nominativi. Qualora i due componenti designati dal Consiglio di Dipartimento siano un professore di I fascia e uno di II fascia, si procede al sorteggio di un componente di I fascia all'interno di una rosa di due nominativi. Viene sorteggiato dalla stessa rosa un supplente per ciascuna fascia.
8. Non possono far parte delle Commissioni i professori che:
 - a) hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della L. 240/2010 nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva;

- b) hanno un grado di parentela o affinità con i candidati da sottoporre a valutazione. I Commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse tra di loro e con i candidati;
9. La Commissione individua al suo interno un presidente ed un segretario, svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi.
 10. La Commissione può svolgere le proprie attività avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
 11. La valutazione del candidato prevede un motivato giudizio analitico sul curriculum, sulla produzione scientifica e sui servizi prestati, in relazione ad attività didattiche, di ricerca e gestionali, sulla base dei criteri previsti dal D.M. 4.8.2011 n. 344.
 12. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione.
 13. La Commissione al termine dei lavori esprime una valutazione positiva o negativa sul candidato a maggioranza assoluta.
 14. I lavori della Commissione debbono concludersi entro due mesi dal decreto di nomina.
 15. Su proposta del Presidente della Commissione, basata su comprovati motivi, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di venti giorni il termine per la conclusione della procedura. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.
 16. Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, di cui fanno parte integrante i giudizi individuali e collegiali, sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna da parte della Commissione e pubblicati sul sito internet dell'Ateneo.
 17. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche
 18. Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori di prima e di seconda fascia, propone, con delibera assunta a maggioranza assoluta, la chiamata del candidato che ha superato la valutazione con esito positivo.
 19. La delibera del Consiglio del Dipartimento relativa alla proposta di chiamata e contenente la data di presa servizio, è sottoposta al Consiglio di Amministrazione.
 20. Il Consiglio di Amministrazione, dopo avere acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico ai sensi dell'art. 12, comma 18, dello Statuto dell'Ateneo, delibera a maggioranza assoluta.
 21. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza.
 22. Fino al 31 dicembre 2026, su richiesta del ricercatore a tempo determinato, è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:
 - a) un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;
 - b) un periodo di servizio pari a 2 anni per chi è stato, per almeno 3 anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010.

ART. 18
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico disciplinari i bandi di selezione riporteranno i settori concorsuali.
2. Il "Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30.12.2010 n. 240" emanato con D.R. n. 543 del 27.10.2022 continua ad applicarsi alle procedure di reclutamento di RTDA e RTDB bandite prima dell'entrata in vigore della Legge 79/2022 (30.6.2022) e alle procedure di RTDA bandite nei 36 mesi successivi all'entrata in vigore della Legge 79/2022 in attuazione delle misure del PNRR e del PNR 21/27 e alle procedure RTDB bandite entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Legge 79/2022.
3. Le disposizioni dell'art. 11 "Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 240/2010 (relativo a ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b della L. 240/2010)" del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia appartenenza, trasferimenti e research fellow" emanato con D.R. n. 544 del 27.10.2022, continuano ad applicarsi alle richieste di valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo B ai fini dell'inquadramento a professore associato.